

ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI D.LGS. 231/2001: LEGGE EUROPEA, REATI CONNESSI AL SUPERBONUS E MODIFICHE IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO

INTRODUZIONE

Nel corso dei primi mesi del 2022, ulteriori novità legislative sono intervenute a modificare il dettato normativo del D. Lgs. n. 231/2001, modificando ed allargando le maglie di alcune fattispecie incluse nel catalogo dei reati presupposto. In questo contesto, di particolare interesse risultano essere le previsioni di cui alla Legge n. 238/2021 recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020"* ("**Legge Europea 2019-2020**"), nonché quelle introdotte dal D.lg. 25 febbraio 2022, n. 13 recante *"Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili"*, che, introducendo nuove disposizioni in tema di abusi e reati riconnessi alla concessione del c.d. Superbonus 110%, ha impattato altresì su alcuni reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche.

Inoltre, il 3 marzo 2022, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge che modifica il Codice penale, inasprendo le sanzioni per i reati contro il paesaggio e i beni culturali, ora espressamente richiamati anche dal D. Lgs. 231/2001.

MODIFICHE DELLA LEGGE N. 238/2021 – LEGGE EUROPEA 2019 - 2020

La Legge n. 238/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 gennaio ed entrata in vigore il 1° febbraio 2022, in un'ottica di uniformazione delle previsioni di diritto nazionale alle richieste del diritto europeo, è intervenuta apportando significative modifiche ad alcune fattispecie del Codice penale, rientranti altresì nell'alveo dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, le linee di intervento possono essere identificate come segue:

- adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione - modifica degli artt. 615 e ss. c.p., richiamati dall'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001;
- adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia

Key issues:

- Le Novità di impatto sul D. Lgs. 231/2001:
 - "Legge Europea 2019-2020" e contestuali modificazioni dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001.
 - D.lg. 25 febbraio 2022, n.13 in tema di abusi e potenziali reati connessi al c.d. Superbonus 110%.
 - riforma dei reati contro il patrimonio culturale.

minorile – modifica degli artt. 600-*quater* e 609-*undecies* c.p., presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-*quinqüies* del D.lgs. 231/2001;

- modifiche alle fattispecie in materia di abusi di mercato, richiamate dall'art. 25-*sexies* del D.lgs. 231/2001 in risposta ad una procedura di infrazione avviata contro l'Italia.
- **Modifiche in tema di Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Con riferimento alla prima direttrice, si segnalano le modifiche apportate a talune fattispecie richiamate come reati presupposto dall'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001, dedicato ai "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

In particolare, l'articolo 615-*quater* c.p. vede una nuova rubricazione, un ampliamento delle condotte punibili e una modificazione in termini di cornice edittale. La nuova disposizione, rubricata ora "*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici*", prevede che sia punibile il soggetto che "*abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno*". La pena della reclusione si estende sino a due anni nell'ipotesi base, mentre da uno a tre anni se ricorre una delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater* comma 4.

L'articolo 615-*quinqüies* c.p. ora rubricato "*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*" e così come modificato dalla suddetta legge, si connota per una nuova formulazione della condotta punibile ora rivolta a "*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329*".

Con riferimento all'art. 617-*quater* c.p., vengono inasprite le pene per l'ipotesi di cui al primo comma ora punita con la reclusione "*da un anno e sei mesi a cinque anni*", nonché di quella prevista dal comma quarto per la quale si prevede un innalzamento della pena edittale "*da tre a otto anni*".

L'articolo 617-*quinqüies* ora rubricato "*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*" si connota per una nuova formulazione relativa alle condotte punibili che prevedono ora l'attivazione della risposta sanzionatoria nei confronti di chiunque "*procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema*

informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi" con il fine di "intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle".

- **Modifiche in tema di Delitti contro la personalità individuale**

In merito alla seconda direttrice, l'articolo 20 della L. 238/2021 modifica i "Delitti contro la personalità individuale", richiamati dall'articolo 25-quinquies del D.lgs. 231/2001. Nello specifico:

- la rubrica dell'articolo 600-*quater* è sostituita dalla seguente "Detenzione o accesso a materiale pornografico ed è stata aggiunto il seguente secondo comma: *"fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000"*;
- all'articolo 609-*undecies*, rubricato "Adescamento di minorenni", viene aggiunto un ulteriore comma che prevede l'aumento di pena in relazione ai seguenti casi: (i) "se il reato è commesso da più persone riunite"; (ii) "se il reato è commesso da una persona che fa parte di una associazione per delinquere al fine di agevolarne l'attività"; (iii) "se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave"; e (iv) "se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore".

- **Modifiche in tema di Market Abuse**

Infine, l'articolo 26 della legge 238/2021 introduce alcune modifiche ad alcuni reati richiamati dall'art. 25 *sexies* del D.lgs. 231/2001 "Reati di abuso di mercato": In particolare, l'articolo 184 T.U.F. ora rubricato "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate", vede:

- un inasprimento delle pene per i c.d. *insider* primari e per i c.d. *criminal insider*: la pena della reclusione viene innalzata fino a due anni nel minimo e dodici anni nel massimo, unitamente alla previsione di una multa da 20.000 euro a 3 milioni di euro;
- la definitiva introduzione della punibilità dell'*insider* secondario con la previsione della pena della reclusione da un anno e sei mesi fino a dieci anni e la multa da 20.000 euro a 2,5 milioni di euro, salvi i casi di concorso con gli *insider* primari in cui si applicheranno le sanzioni loro riferite e l'estensione dell'aggravante ex 184, comma 3, T.U.F. viene estesa allo stesso *insider* secondario
- un aumento di pena della multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo;
- l'applicazione delle disposizioni dell'articolo anche ai fatti che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i

prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Rispetto all'art. 185 T.U.F. "*Manipolazione del mercato*" vengono abrogati i commi *2-bis* e *2-ter*.

Infine, l'ambito di applicazione della confisca obbligatoria viene ora limitato al solo profitto del reato di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato e non anche ai mezzi usati per commettere il reato.

MODIFICHE D.LG. 25 FEBBRAIO 2022, N. 13

Il D.lg. 25 febbraio 2022, n. 13 avente ad oggetto "*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*", è intervenuto apportando modifiche ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione, tutti inseriti nell'alveo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, la novella:

- ha modificato il titolo di reato dell'articolo 316-*bis* c.p., ora rubricato "*Malversazione di erogazione pubblica*" anziché "*Malversazione ai danni dello Stato*"
- ha ampliato l'operatività delle fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-*ter* c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-*bis* al fine di includere nelle suddette fattispecie anche le frodi inerenti al bonus fiscale 110%.

RIFORMA DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Nella seduta del 3 marzo 2022, la Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*". Tra le principali novità, si evidenziano:

- introduzione del nuovo titolo VIII-*bis*, dedicato ai "*Delitti contro il patrimonio culturale*" all'interno del Codice penale i cui nuovi articoli disciplinano, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali;
- l'introduzione nel Codice penale dei reati di autoriciclaggio di beni culturali e di furto di beni culturali;
- l'applicazione delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale;
- la conferma della confisca obbligatoria, anche per equivalente, per le cose che hanno costituito oggetto del reato, a meno che appartengano a persona estranea al reato;
- l'estensione il catalogo dei delitti per cui è consentita la confisca allargata, a seguito dell'inserimento del reato di ricettazione dei beni

culturali, del reato di impiego di beni culturali provenienti da delitto, del reato di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali;

Infine, si segnala l'**introduzione delle nuove fattispecie contro il patrimonio culturale anche nel catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001, con la previsione di sanzioni fino a 900 quote e l'applicabilità sanzioni interdittive per una durata massima di due anni.**

COSA FARE

A fronte dalle numerosità delle novità normative di impatto sul D. lgs. 231/2001, introdotte già a far data dalla fine dello scorso anno (i.e. si vedano quelle introdotte dal D. Lgs. 184/2021 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"* e quelle introdotte il Decreto Legislativo n. 195/2021, attuativo della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale) si palesa come sempre più concreta per tutti gli enti la necessità di aggiornare l'assetto organizzativo, al fine di assicurare una corretta ed efficace prevenzione dei rischi riconnessi alla propria attività.

A tale proposito, si evidenzia l'estrema utilità:

- di svolgere una valutazione contestualmente formale e sostanziale delle numerose e diverse fattispecie recentemente introdotte e modificate, in relazione alla specifica operatività aziendale del singolo ente.
- di effettuare una mappatura od una nuova mappatura (per gli enti già dotati di Modello 231), includendo i processi ritenuti maggiormente esposti al rischio nella mappatura delle aree di rischio in relazione alle nuove fattispecie (*Risk Assessment*);
- di effettuare una nuova valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli interni per la prevenzione della commissione dei nuovi reati-presupposto e di quelli modificati (*Gap Analysis*), su una duplice prospettiva che coinvolga (i) l'analisi dei controlli sui processi strumentali e (ii) l'analisi dei controlli sui processi diretti.

CONTACTS



Pasquale Grella
Senior Associate

T +39 02 8063 4289
E Pasquale.Grella xxx
@cliffordchance.com



Giada Scarnera
Associate

T +39 02 8063 4224
E Giada.Scarnera xxx
@cliffordchance.com



Giulia Venturin
Stagiaire

T +39 02 8063 4220
E Giulia.Venturin xxx
@cliffordchance.com

Questa pubblicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

www.cliffordchance.com

Clifford Chance, Via Broletto, 16, 20121
Milano, Italia

© Clifford Chance 2021

Clifford Chance Studio Legale Associato

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcellona •
Pechino • Bruxelles • Bucharest • Casablanca
• Delhi • Dubai • Düsseldorf • Francoforte •
Hong Kong • Istanbul • Londra •
Lussemburgo • Madrid • Milano • Mosca •
Monaco di Baviera • Newcastle • New York •
Parigi • Perth • Praga • Roma • San Paolo del
Brasile • Seoul • Shanghai • Singapore •
Sydney • Tokyo • Varsavia • Washington, D.C.

Clifford Chance ha un accordo di
cooperazione con Abuhimed Alsheikh
Alhagbani Law Firm a Riad

Clifford Chance ha un rapporto di
collaborazione con Redcliffe Partners in
Ucraina.